

# Sopravvivere nella giungla dei RICORSI

**Spunti di riflessione sull'annosa questione delle battaglie giudiziarie intentate dalle associazioni anticaccia, alla luce di fatti ed esperienze recenti**

In Piemonte, Liguria, Sardegna, Abruzzo, e non solo. Calendari venatori, piani di prelievo, operazioni di eradicazione di fauna alloctona od interventi di “controllo” ex art. 19 l. 157/92.

Sono gli oggetti sui quali frequentemente si scagliano gli attacchi giudiziari degli animalisti, o dei sedicenti ambientalisti, ma in buona sostanza di tutti coloro che al riparo di schermi associativi più o meno trasparenti trovano modo di manifestare la propria intransigente ideologia anticaccia.

Una forma di estremismo politico-sociale, paragonabile per tipologia, gravità e fazionismo ideologico ai grandi movimenti totalitaristi o antisemiti del secolo scorso.


Sarà opinione personale ma non vedo differenze tra le proteste, anche costituenti illeciti penali, degli anticaccia ed un corteo di neonazisti, razzisti o violenti ultras.

Oserei dire con “carte alla mano” (ovvero sulla scrivania dello studio) che le azioni giudiziarie normalmente intraprese (ricorsi avanti gli organi di giustizia amministrativa: Tar in primo

grado e Consiglio di Stato in appello) oppure le varie attività stragiudiziali (diffide, accesso agli atti, interrogazioni parlamentari, richieste di intervento di organi ed istituzioni comunitarie od internazionali) o penali (denunce ed esposti alle Procure della Repubblica) costituiscono in tutto e per tutto uno snervante stalking eseguito a carico delle amministrazioni ed uffici preposti alla gestione faunistico-venatoria. Giammai sono finalizzati a “migliorare” il sistema.

GIACOMO NICOLUCCI

In proposito avrei curiosità di conoscere quanto accade fuori dall'Italia ad opera di analoghe associazioni e simili movimenti. Ho notizie frammentarie e poco precise in ordine alle istanze politiche di quelli che vengono generalmente definiti verdi e che, comunque, conseguono risultati a volte fastidiosi o restrittivi verso la pratica venatoria.



Certamente tra questi figure, all'estero, non compare il WWF, che a livello internazionale concepisce la caccia come "an appropriate wildlife management tool" (un appropriato strumento per la gestione faunistica), oppure che persino promuove la creazione di *game reserve* (riserve di caccia) o sostiene e stimola la *trophy hunting* (caccia trofeistica), proprio allo scopo di ottenere la miglior protezione e conservazione del-

la fauna selvatica, in ispecie di quella più rara. Il WWF Olanda, del resto, è partner di un'iniziativa denominata *Rewilding Europe*, finalizzata alla creazione di grandi aree *wilderness* sul suolo europeo, nelle quali la fauna selvatica diventa, in quanto gestita, risorsa economica, nonché risorsa turistica.

È evidente che l'accanimento avverso la caccia posto in essere dal WWF Italia è stato





proporzionale allo spazio operativo concesso a personaggi che vi fanno parte e che vi hanno riversato la propria fervente religione anti-venatoria. Nel mondo il WWF persegue battaglie tematiche di ampio respiro e di interesse generale (deforestazione, inquinamenti, pesca non sostenibile, tutela delle acque, ecc.) assolutamente condivisibili ed encomiabili.

In ogni caso, più o meno, il problema è che quasi sempre tutti questi soggetti hanno fatto fuoco sulla Croce rossa, giacché il continuo accoglimento dei ricorsi, salvo posizioni probabilmente eccessive di alcuni magistrati (i quali, a volte, hanno affermato anche la propria superiorità scientifica rispetto all'Ispra, come capitato nella parossistica decisione n. 719/2013 Tar Abruzzo) è conseguenza della fragilità degli atti e provvedimenti amministrativi in materia venatoria. Condizione che non solo diparte dalla vecchia mummia della l. 157/92 (quantomai inattuale a seguire le nuove istanze di gestione fau-

nistico-venatoria e comunque incapace nel risolvere vecchi nodi interpretativi, spesso assurdi, e anche del tutto inadatta alle necessità della caccia agli ungulati nonché a seguire le diverse esigenze delle regioni italiane) ma anche dalla sempre più frequente incompetenza ed incapacità degli uffici preposti nel vergare provvedimenti a prova d'impugnazione avanti gli organi di giustizia amministrativa. Provvedimenti, cioè, che non possano essere censurati per i tre vizi dell'incompetenza, della violazione di legge od eccesso di potere.

Ciò dovendosi aggiungere che di frequente questi 'provvedimenti' delle amministrazioni venatorie risultano ancor più deboli allorquando, come una coperta corta, sono costruiti per accontentare le più disparate ed insostenibili pretese del reazionario mondo venatorio, sempre pronto a tirare la giacchetta al politico di turno.

Capita anche che in queste azioni le associazioni anticaccia bluffano alla grande. E si pos-

sono permettere tale dolosa spavalderia nell'ignoranza delle difese tecniche (legali) e nell'impreparazione degli uffici amministrativi. Valga, per tutti, un esempio.

A fronte del puntuale ricorso stagionale percolato dalla Lac (Lega per l'abolizione della caccia) e dall'Associazione vittime della caccia (di cui mi piacerebbe sapere molto di più ...) sul calendario venatorio della Regione Abruzzo 2013-2014, a seguito di un buon lavoro in equipe, è stato possibile replicare, smentendo un *cliché* utilizzato su tutto il territorio nazionale, fra altro:

- a) la problematica dei piani faunistici "scaduti", in quanto l'art. 14 comma 7 della l. 157/92 dispone che le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio con periodicità quinquennale, e quindi non può dirsi decaduto o inesistente un piano faunistico venatorio che semplicemente non è stato eventualmente aggiornato. Per giunta, nessuna disposizione di legge vieta l'esercizio della caccia programmata, subordinandolo ad una previa pianificazione venatoria;
- b) l'affermazione, fasulla, secondo la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella decisione del 4 maggio 2010 avrebbe stabilito che se il piano faunistico non è assoggettato a procedura di Vinca (valutazione d'incidenza ambientale) la caccia sarebbe automaticamente vietata nelle aree "Natura 2000" (Sic e Zps). Nella menzionata sentenza, infatti, non solo non si parla affatto di piani faunistici, ma si legge soltanto che «da un lato, prevedendo, in termini generali, che la pesca, le attività acquicole, la caccia e le altre attività venatorie praticate nelle condizioni e sui territori autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore non costituiscono attività perturbatrici o aventi conseguenze analoghe, e dall'altro, esentando sistematicamente dalla procedura di valutazione delle incidenze sul sito i lavori, le opere e le realizzazioni previsti dai contratti Natura 2000, e esentando sistematicamente da tale procedura i programmi e i progetti di lavori, di opere o di realizzazioni soggetti a regime dichiarativo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa

incombenti in forza, rispettivamente, dell'art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» e dell'art. 6, n. 3, della direttiva medesima»;

- c) l'invocazione reiterata della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia dell'8 giugno 2012 n. 510/2012 e del Tar Palermo n. 546/2011, sempre in ordine alla problematica dei piani faunistici venatori, che recano soltanto la scontata affermazione secondo la quale in presenza di un piano faunistico venatorio non sottoposto a valutazione di incidenza, debbano esserlo i calendari venatori che autorizzino la caccia nelle Zps od in zone limitrofe ad essi ed ai Sic, in maniera da scongiurare effetti negativi su tali siti protetti;
- d) le conseguenze sulla promulgazione del calendario venatorio oltre il termine del 15 giugno di cui all'art. 18 comma 4 l. 157/92. Termine che rimane "ordinatorio" e non "perentorio", nel senso che alcuna conseguenza si può produrre in caso di suo travalicamento, anche dopo la decisione Corte cost. n. 20/12, che nulla ha aggiunto sul punto;
- e) la questione dell'ammissione delle associazioni ricorrenti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (al fine di non pagare gli onerosi contributi previsti per intraprendere i contenziosi) giacché mancano sovente di comprovare la circostanza con l'allegazione del provvedimento di ammissione al beneficio del consiglio dell'ordine degli avvocati competente. Con la conseguente esposizione a gravi sanzioni penali.

In forza di ciò e di altre puntuali, nonché specifiche deduzioni, le associazioni ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare dispiegata avanti al Tar L'Aquila: in pratica abbandonando la contesa (cosa che non è accaduta, ad esempio, in Piemonte o in Liguria, pur nella rasmiglianza dei ricorsi).

Dunque, è possibile far sopravvivere la caccia alle dichiarazioni di guerra degli animalisti?

Sì, a patto che si usi competenza in tutte le sedi opportune: dalla redazione degli atti amministrativi alla difesa nelle sedi giudiziarie.

Circostanza sempre più di frequente sconfessata, sempre a danno della caccia (quella buona!).